



COMUNE DI MASSA E COZZILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI ALLA PERSONA

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2022**

**AVVISO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI COLLOCABILI IN
FASCIA B, APPARTENENTI A:**

“nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00. La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020)”.

Si avvisa che, in applicazione di quanto disposto dal D.M. n° 218 del 13/07/2022 e dalla Delibera G.R. n. 972 del 08/08/2022, i soggetti in possesso del requisito sopra indicato possono presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione dell'anno 2022.

L'istanza dovrà essere presentata, previo appuntamento telefonico:

entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 23 settembre 2022.

Restano ferme le restanti condizioni di partecipazione indicate nel bando approvato con determina n. 279 del 26/04/2022, riportato in allegato al presente avviso

Si precisa altresì che non dovranno ripresentare la domanda tutti coloro che hanno già presentato istanza di contributo a valere sul bando di cui alla determina n. 279 del 26/04/2022.

Il Responsabile
Settore Segreteria Servizi alla Persona
Francesco Natali

Art.1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1. Residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo.
2. Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno. I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Assenza di titolarità da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.
4. Assenza di titolarità da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.
5. i cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese. In mancanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con l'obbligo di presentare la certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari nel paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena l'esclusione dalla graduatoria.
 6. Sono esclusi da quanto sopra i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria “ e “ motivi umanitari “. Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al bando di contributo affitto 2022. Gli status suddetti dovranno essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

7. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
8. Non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarata ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 7 e 8;
9. Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
10. Presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, non superiore a Euro 29.545,98.
11. Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
 - **fascia A:** Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022 (13.619,58). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
 - **fascia B:** Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022 (13.619,58) e l'importo di Euro 29.545,98. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00.¹
12. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale;
13. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
14. La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE. Non verranno invece accettate DSU prive dell'attestazione.
15. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art.2 – Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della

¹ Come disposto dal D.M. n. 218/2022 e dalla delibera G.R. n. 972/2022 è aggiunta alla fascia B la seguente categoria di soggetti “*nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00. La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020)*”.

domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni).

2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
 - presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore. Il richiedente dovrà dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico che possono derivare da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino nella dichiarazione ISEE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva l'aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia del documento di identità e attestazione ISEE in corso di validità;
 - presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
3. nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.
4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio;

Art.3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del DPCM n.159/2013.

Art.4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L.183/2011.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone / ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "A" e "B", indicati di seguito:

I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- I. richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle

graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.

II. richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

- Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3;
- nucleo familiare monogenitoriale composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico;
- presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasettantenni.

I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e della II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone / ISE.

Art.6 – punteggi di selezione delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità, sono indicati nella tabella sottostante:

<p>I. Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8.</p>	<p>4 PUNTI</p>
<p>II. Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio</p>	
<p>a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di <u>uno o più soggetti</u> portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3.</p>	<p><u>1 punto</u> per ogni soggetto del nucleo familiare riconosciuto invalido</p>
<p>b) Nucleo monogenitoriale composto <i>ESCLUSIVAMENTE</i> da un solo genitore con minori a carico.</p>	<p><u>1 punto</u></p>
<p>c) presenza nel nucleo familiare di <u>uno o più componenti</u> ultrasettantenni.</p>	<p><u>1 punto</u> per ogni componente ultrasettantenne</p>

Art. 7 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE determinato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni e nello specifico è così calcolato:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art.8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande

Il Comune, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2) Formazione delle graduatorie

Il Comune trasmette quindi la documentazione alla commissione che provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto distinti in fascia A e fascia B. In entrambe le fasce le graduatorie verranno ordinate in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone / ISE e in caso di uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio.

3) Modalità del ricorso

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione di cui sopra che decide entro i successivi dieci giorni, termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie.

Art.9 – Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto al successivo punto 10.

Art. 10 – Durata del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.

Art. 11 – Determinazione del contributo erogabile

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in

graduatoria dovranno presentare, a richiesta dell'Ufficio, copia delle ricevute di pagamento del canone entro il termine improrogabile del **31 Gennaio 2023**. I contributi verranno liquidati in base alla graduatoria definitiva fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dal Comune di Massa e Cozzile sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone / valore ISE. Ai soggetti collocati in fascia A e ai soggetti collocati in fascia B sarà erogato il 50% del contributo spettante.

2. La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.
3. Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità;
4. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'articolo 11 della legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale;
5. In caso di morosità il Comune ha la possibilità di poter erogare il contributo integrativo destinato al conduttore al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità;
6. In ottemperanza all'articolo 5.3 dell'allegato A della delibera G.R. 402/2020 e s.m.i., l'erogazione del contributo non può essere inferiore ad euro 200,00 da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è previsto il contributo;
7. I contributi di cui alla legge 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
8. In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, presentate al Comune entro il **31 GENNAIO 2023**;
9. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art.12 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine stabilito per le **ore 13.30 del giorno 23 settembre 2022**.²

² Si rammenta che l'avviso è rivolto **esclusivamente ai soggetti collocabili in fascia B** appartenenti alle categorie così come definite dal D.M. n° 218 del 13/07/2022 e dalla Delibera G.R. n. 972 del 08/08/2022.

Art.13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate agli uffici comunali indicati nel modello di domanda o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente art. 12. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

Art.14 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli previsti dalle leggi vigenti saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che il Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione, saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 96/96, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, il D. Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 02.04.2003 alla DGR n. 71 del 06.02.2006, alla DGR n.145 del 26.02.2007, alla DGR n. 258 del 07.04.2008, alla DGR n.265 del 06.04.2009, DGR n. 402 del 30 marzo 2020 e DGR 988/2021.